

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

(Omissis)

Art. 1 - 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

“La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare secondo i principi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile”.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche”.

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art. 2 - 1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

“2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14”.

2. Le regioni dispongono, con propria legge, l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in relazione alla migliore tutela delle qualità del corpo idrico ricettore.

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

“Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994”.

Art. 3 - 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini della quantificazione della pena e della ammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale, il giudice tiene conto della entità del superamento dei limiti di accettabilità”.

2. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4 - 1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

“Art. 22 - 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità per le quali si applicano le sanzioni, di cui al precedente articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni”.

Art. 5 - 1. In attesa della disciplina che sarà adottata dal CIPE ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non costituisce scarico ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, il deflusso di acque pubbliche da serbatoi, laghi artificiali, dighe o altre opere realizzate in esecuzione di concessione per uso idroelettrico, nell'ambito della gestione delle stesse acque pubbliche in conformità alle rispettive concessioni.

Art. 6 - 1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1991”.

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continua ad

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni'.

Art. 7 - 1. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni decorrenti dalla predetta data, domanda di autorizzazione in sanatoria nei limiti e nelle forme prescritte dal presente articolo.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio della autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione per quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire 3 milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento.

4. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione in sanatoria i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al punto natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al punto 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 della delibera medesima.

5. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

6. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate, in misura pari al 10%, alla dotazione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonché l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata.

(Omissis)